



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)

con il Ministro della giustizia (ALFANO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

e con il Ministro dello sviluppo economico (ROMANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2011

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	21
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	24
Disegno di legge	»	29
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	31

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica argentina si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventiquattro articoli e di un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3, 4 e 6 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando casi e finalità.

L'articolo 5 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 7 prevede casi speciali di assistenza.

L'articolo 8 prevede la notifica alla persona interessata di documenti e decisioni che lo riguardano.

L'articolo 9 prevede la possibilità conformemente alle rispettive legislazioni nazionali

di ricorrere al metodo delle consegne controllate.

L'articolo 10 contempla i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente.

L'articolo 11 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni e nelle esecuzioni delle richieste.

L'articolo 12 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 13 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.

L'articolo 14 prevede e disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale. Lo stesso articolo prevede altresì la possibilità che i documenti previsti nel presente Accordo possano essere sostituiti da informazioni computerizzate.

L'articolo 15 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 16 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 17 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 19 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la

mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 21 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 22 disciplina l'entrata in vigore e la denuncia dell'Accordo.

L'articolo 23 disciplina la durata dell'Accordo.

L'articolo 24 infine prevede il riesame dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 21 marzo 2007”.

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero dell’Economia e delle Finanze- Agenzia delle Dogane

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO		PROPONENTE
Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 10 lett. a),b),c)
2. Art. 13
3. Art. 15
4. Art. 20
5. Art.
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art..... comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli n. 10, n. 13, n. 15 e n. 20.

- **ART. 10:** Al fine di garantire l'assistenza tecnica viene previsto lo scambio di due funzionari per assicurare l'attività di formazione e di assistenza nella materia doganale, viene previsto l'invio di due funzionari a Buenos Aires, e lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi. Per gli scambi viene previsto il soggiorno in Italia di due funzionari/esperti dell'Argentina ed invio a Buenos Aires di due funzionari/esperti italiani;
- **ART. 13:** Si prevede l'invio in Argentina di due funzionari, per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali;
- **ART. 15:** Viene previsto l'invio in Argentina di due funzionari, convocati a deporre in qualità di esperti o di testimoni;
- **ART. 20:** Si prevede l'invio in Argentina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, accompagnato da due funzionari, per la partecipazione da parte italiana, ai lavori della Commissione mista, incaricata dell'esame dei programmi operativi.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003, delle leggi indicate in Appendice e della L. 248/06 e della Legge n.122/2010.

- Spese di pernottamento, soggiorno e biglietti aerei in base alle tariffe - tipo vigenti.

C.2) **Metodologia di calcolo.** Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero competente.

e/o

C.3) **Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II bis
Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato	Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013						A regime Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
	Annuale	Perm	LI.	Annuale	LI.	Annuale	Perm	LI.	Annuale	Perm	LI.	Annuale	Perm	LI.	Annuale	LI.			
Art.ii 10,13,15,20.		-31.914				-31.914					-31.914						-31.914		
Totale effetti finanz. negativi		-31.914				-31.914					-31.914						-31.914		
Totale generale effetti finanz. negativi																			
Totale generale effetti finanz. positivi																			

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.	
	Annuale	Perm	LI.	Annuale	Perm	LI.	Annuale	LI.
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le Tabelle, gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-31.914	-31.914	-31.914

MODALITÀ DI COPERTURA: A)

Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	31.914	31.914	31.914
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
	Totale fondi speciali	31.914	31.914	31.914

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Leggearticolo..... comma			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolocomma			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	31.914	31.914	31.914
---------------------------------	--------	--------	--------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGB)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

Articolo 10, lettera c):

Viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi, per assicurare la prevista assistenza tecnica in materia doganale. Per assicurare detto scambio vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. A tal fine, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

– soggiorno per n. 2 esperti argentini per un periodo di sei giorni:

(euro 120 al giorno x 2 persone x 6 giorni)	euro	1.440
---	------	-------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Argentina due esperti. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

– n. 2 biglietti aerei andata-ritorno Roma – Buenos Aires

(euro 1.500 x 2 persone = euro 3.000 + euro 150 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.150
--	---	-------

Totale (art. 10, lett. c)	»	4.590
---------------------------	---	-------

Articolo 13:

Viene previsto l'invio di funzionari in Argentina allo scopo di indagare su specifiche infrazioni doganali. Nella ipotesi dell'invio di due funzionari a Buenos Aires per un periodo di sei giorni in detta città, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

– pernottamento

(euro 150 al giorno x 2 persone x 6 giorni)	euro	1.800
---	------	-------

– rimborso vitto

pari ad euro 56 (50 per cento dell'indennità giornaliera di euro 111) x 6 giorni x 2 funzionari	»	672
---	---	-----

– spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma – Buenos Aires

(euro 1.500 x 2 persone = euro 3.000 + euro 150 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.150
--	---	-------

Totale onere (art. 13)	»	5.622
-------------------------	---	-------

Articolo 15:

Viene previsto il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti.

Nell'ipotesi dell'invio annuo a Buenos Aires di due funzionari per un periodo di tre giorni, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così quantificabile:

- pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 3 giorni) =	euro	900
- rimborso vitto pari ad euro 56 (50 per cento dell'indennità giornaliera di euro 111) x 3 giorni x 2 funzionari	»	336
- biglietto aereo andata-ritorno Roma - Buenos Aires (euro 1.500 x 2 persone = euro 3.000 + euro 150 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.150
		<hr/>
Totale onere (art. 15)	»	4.386
		<hr/> <hr/>

Articolo 20:

Al fine di esaminare i programmi operativi e per la eventuale revisione di alcune disposizioni dell'Accordo, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà annualmente.

Nell'ipotesi dell'invio del Direttore dell'Agenzia delle dogane, accompagnato da due funzionari a Buenos Aires, per un periodo di tre giorni nell'indicata città, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così quantificabile:

- pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 3 giorni) =	euro	1.350
- rimborso vitto pari ad euro 56 (50 per cento dell'indennità giornaliera di euro 111) x 3 giorni x 3 persone	»	504
spese di viaggio:		
- biglietto aereo andata-ritorno Roma - Buenos Aires (euro 2.000 x 1 persona = euro 2.000 + euro 100 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.100
- biglietto aereo andata-ritorno Roma - Buenos Aires (euro 1.500 x 2 persone = euro 3.000 + euro 150 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.150
		<hr/>
Totale onere (art. 20)	»	7.104
		<hr/> <hr/>

Si fa presente infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recanti dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari ed esperti, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Le spese relative all'utilizzo di interpreti e traduttori previste dall'articolo 19, paragrafo 1, non comportano oneri aggiuntivi in quanto le indicate funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso l'Agenzia delle dogane.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto del 3 giugno 1926, n. 941, e del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo* - La stipula dell'Accordo in argomento si rende necessaria affinché si disponga di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le Amministrazioni doganali del Governo della Repubblica italiana e del Governo della Repubblica argentina.

2. *Analisi del quadro normativo nazionale* - Analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, l'Accordo deve essere ratificato con atto avente forza di legge, ex articolo 80 della Costituzione, dal momento che alcune sue disposizioni, quali ad esempio l'articolo 13, che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente, rendono ciò necessario.

3. *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti* - Si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

4. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali* - Si attesta la non conflittualità con i principi costituzionali nazionali.

5. *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali* - Il provvedimento non incide sulla competenza delle regioni né su quella degli enti locali.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione* - È stata verificata la non conflittualità con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa* - Non esistono rilegificazioni in materia.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo allo stato dell'iter* - Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo in argomento.

9. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto* - Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

1. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario* – I negoziati per la sottoscrizione dell'Accordo si sono svolti in conformità con l'ordinamento comunitario in vigore antecedentemente al Trattato di Lisbona. L'Accordo citato disciplina a livello intergovernativo aspetti della materia non coperti da Accordi sulla cooperazione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica argentina.

2. *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto* – Non vi sono state procedure d'infrazione in materia.

3. *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali* – Il testo dell'Accordo non contrasta con particolari obblighi internazionali.

4. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto* – Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

5. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto* – Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

6. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea* – Nessuna.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso* – Il provvedimento non reca nuove definizioni.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi* – È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti* – Nel testo dell'Accordo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. I negoziati di tale atto sono stati condotti tra le due Amministrazioni doganali sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze – elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle

dogane) – e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo* – Non sono state operate abrogazioni di norme preesistenti.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi l'effetto retroattivo o riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente* – L'Accordo non contiene disposizioni del genere su indicato.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo* – Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione* – Non vi sono atti successivi attuativi.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia in oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi* – Non sussiste tale necessità.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

Attualmente i rapporti tra i due Paesi in materia di interscambio commerciale per prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali non dispongono di un quadro giuridico *ad hoc*. Per evitare condotte criminose nei rapporti tra i due Paesi è tuttavia in vigore la Convenzione per l'assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritta il 9 dicembre 1987 ed entrata in vigore il 1° agosto del 1991, ratificata ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 224.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

Tuttavia per incrementare ogni forma di cooperazione amministrativa, incentivare lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, l'Agenzia delle dogane si è impegnata ad assumere l'iniziativa di concludere un accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con l'Amministrazione doganale della Repubblica argentina.

Mediante la disciplina prevista dal presente intervento regolatorio vengono introdotte delle regole in materia di scambi di merci, di assistenza e di informazione sugli interscambi commerciali tra i due Paesi. Tale nuova disciplina integra e completa la collaborazione, introduce una rigida disciplina di controllo per evitare le frodi doganali, attualmente inesistente.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

La stipula dell' Accordo oggetto del presente intervento regolatorio si è resa necessaria per disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alla frodi doganali, nel quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le rispettive Amministrazioni dei due Paesi.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici in materia doganale e nel settore degli scambi commerciali. Tale Accordo, infatti, per la sua forza intrinseca, potrà consentire di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, di rafforzare i mezzi di lotta contro la frode, di contrastare il traffico illecito degli stupefacenti, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo pertanto più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

Il provvedimento, inoltre, regola ed incentiva lo sviluppo dei proficui rapporti diretti ed immediati tra l'Agenzia delle dogane italiana e l'Amministrazione doganale della Repubblica argentina, in vista del raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati e verificabili già dai primi quattro anni dalla sua entrata in vigore, mediante la stima statistica degli interscambi e delle infrazioni registrate, anche alla luce del monitoraggio che effettuerà l'istituenda Commissione mista italo-argentina, con la valutazione che l'impatto dell'intervento avrà sullo sviluppo degli scambi.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

I destinatari diretti di quanto previsto nell'Accordo sono le stesse Parti, cioè le due Amministrazioni doganali responsabili per l'esecuzione di quanto previsto nel testo. Esse sono, da parte italiana, l'Amministrazione doganale italiana, che può avvalersi per taluni adempimenti, del supporto tecnico della Guardia di finanza, e, da parte della Repubblica argentina, l'Amministrazione federale delle entrate pubbliche.

I destinatari indiretti, invece, sono gli operatori economici, parte attiva dell'interscambio commerciale tra i due Paesi.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Le procedure di consultazione per tali tipi di intervento avvengono a livello istituzionale sulla base dei dati relativi agli interscambi. Si svolgono quindi dei negoziati tra le rispettive Autorità doganali e viene adottato un modello di accordo già largamente in uso, sulla base del quale è stato anche redatto l'accordo in parola.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

L'opzione di non intervento, in linea generale, potrebbe costituire una oggettiva limitazione alle attività di prevenzione e controllo dei traffici illeciti, nonché al corretto svolgimento degli scambi commerciali.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

A livello internazionale, sulla base delle esperienze fatte dalle Autorità doganali, l'unico strumento in grado di produrre gli effetti desiderati di contrasto al traffico illecito effettivamente praticabili, è risultato essere un accordo che vincoli le Parti alla sua osservanza.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

I negoziati del presente intervento regolatorio sono stati condotti con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane) - e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

Il metodo applicato per la misurazione degli effetti che il medesimo avrebbe raggiunto, è stato valutato nella fase propedeutica al negoziato sulla base di parametri collaudati dalla OMD.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi in quanto regola in maniera schematica e certa gli interscambi tra i due Paesi, attualmente non disciplinati.

I destinatari diretti, cioè le due Amministrazioni doganali, potranno beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale con i conseguenti riflessi positivi sulle attività di prevenzione e repressione delle violazioni doganali e degli illeciti extra-tributari.

Saranno inoltre incrementati gli interscambi tra i due Paesi, in ragione della trasparenza che la nuova disciplina introduce.

I destinatari indiretti, cioè gli operatori economici, beneficeranno di agevolazioni e semplificazioni connesse alle procedure doganali necessarie per ogni legittima transazione, e di una maggiore trasparenza nelle attività di interscambio commerciale tra i due Paesi.

C) Indicazione degli obblighi informativi

Non vengono previsti obblighi informativi a carico delle rispettive Amministrazioni doganali né da parte di altri soggetti coinvolti, lo scambio di informazioni previste dall'Accordo avvengono mediante richiesta delle Parti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Nel corso dell'istruttoria dell'Accordo, non sono emerse opzioni alternative, effettivamente praticabili.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

L'amministrazione doganale, responsabile dell'applicazione del presente intervento regolatorio, è in grado di provvedere con risorse umane e strutturali a dar corso all'immediata attuazione delle norme e delle procedure necessarie, in quanto tale dotazione è già presente e operativa per la messa in pratica di altri accordi in materia.

Inoltre per quanto riguarda gli oneri per consentire ai funzionari doganali di partecipare all'istituenda Commissione italo-argentina essi saranno coperti mediante i fondi di cui alla Tabella A allegata annualmente alla legge finanziaria, in dotazione al Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Le rispettive Amministrazioni doganali, potendo beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale, potranno intensificare gli scambi commerciali legali e registrare conseguenti riflessi positivi sulle attività di prevenzione e repressione delle violazioni doganali e degli illeciti extra-tributari. Tale attività genererà ricadute positive per la competitività dei due Paesi, mediante una leale concorrenza per gli operatori del settore.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO*A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto*

Il soggetto responsabile della messa in pratica della nuova disciplina è per l'Italia l'Agenzia delle dogane che avrà cura di tenere contatti diretti

con l'Amministrazione federale delle entrate pubbliche della Repubblica argentina per agevolare l'applicazione coerente del presente Accordo.

Tutte le richieste di assistenza ai sensi dell'Accordo saranno rivolte alla Direzione centrale relazioni internazionali per lo smistamento dagli uffici competenti dell'Agenzia.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento: per la parte italiana, sono oltre alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, la reperibilità dell'Accordo sul sito *internet* dell'Agenzia delle dogane.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il monitoraggio dei contenuti dell'Accordo è svolto per l'Italia dall'Agenzia delle dogane; mediante i dati relativi agli interscambi, alle effrazioni registrate ed in base alle risultanze del monitoraggio attuato dall'istituenda Commissione mista italo-argentina, di cui all'articolo 20 dell'Accordo.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR (verifica dell'impatto della regolamentazione)

Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione: sono previste apposite procedure, richiamate nelle disposizioni finali dell'Accordo (articoli 23 e 24).

Con i dati forniti dall'Amministrazione doganale il Ministero degli affari esteri provvederà alla redazione della VIR con cadenza biennale, avendo cura di misurarne costantemente gli effetti, analizzati prioritariamente secondo i seguenti aspetti:

incentivi legati alla trasparenza delle regole introdotte;
misurazione delle infrazioni doganali riscontrate, alla luce di quelle registrate precedentemente all'introduzione della nuova disciplina;
variazione dei dati relativi allo sviluppo degli interscambi commerciali tra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 31.914 a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA
PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE
INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA**



IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, qui di seguito denominati le Parti,

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, commerciali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi;

CONVINTI CHE la lotta contro le infrazioni doganali potrebbe essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

CONSIDERANDO che è importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione delle merci, e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

1. "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
 - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;

Consiglio del Consiglio Diplomatico
e dei Ministri

- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
 - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
 - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
2. "Amministrazione doganale", per la Repubblica italiana l'Agenzia delle Dogane italiana che si avvale per taluni adempimenti del supporto tecnico della Guardia di Finanza e per la Repubblica argentina l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche;
 3. "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
 4. "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali d'importazione e esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o canoni che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse previsti dai competenti organi dell'Unione Europea;
 5. "persona" ogni persona fisica o giuridica;
 6. "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona, identificata o identificabile, sia fisica sia giuridica;
 7. "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.

CAPITOLO II

Campo di applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana e alla Repubblica argentina quali Stati membri rispettivamente dell'Unione Europea e del Mercosur e Parti Contraenti in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e del Mercosur.
4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti, e non copre l'assistenza in materia penale.

CAPITOLO III

Richieste di assistenza

Articolo 3

Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa:

- a) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte richiedente ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
- b) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte richiedente e il regime doganale nel quale le merci siano eventualmente state collocate.

Articolo 4

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti si comunicano - su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:

- a) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 5

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

- a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano o escono dal territorio doganale della Parte adita;
- b) le merci trasportate o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte richiedente;
- c) i mezzi di trasporto e i container sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte;
- d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte.

Articolo 6

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, dati ed informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi che possano nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, ove possibile, fornisce dati e informazioni di propria iniziativa.

CAPITOLO IV

Richieste di assistenza speciale

Articolo 7

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni circa la legislazione doganale e le procedure applicabili in quella Parte che riguardano le indagini condotte su di un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile su:
 - a) modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale;

- b) nuove tecniche doganali di provata efficacia;
 - c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali;
 - d) attuazione di azioni che potrebbero essere utili per prevenire violazioni, infrazioni doganali.
3. Le autorità doganali delle Parti, nel rispetto della normativa nazionale, cercano di cooperare su:
- a) l'avvio, lo sviluppo o il miglioramento di programmi specifici di perfezionamento per il personale;
 - b) la valutazione e l'esame di nuovi macchinari e procedure.

Articolo 8

Su richiesta, l'Amministrazione doganale di una Parte, in conformità con la sua legislazione, notifica o richiede alle autorità competenti di notificare alla persona interessata, residente o stabilita sul suo territorio, tutti i documenti e le decisioni rientranti nell'ambito del presente Accordo, che provengono dall'Amministrazione doganale richiedente.

Articolo 9

Le Amministrazioni doganali possono, con reciproco accordo e nell'ambito della propria competenza determinata dalla legislazione nazionale, impiegare le consegne controllate allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.

Articolo 10

Le Amministrazioni doganali si forniscono reciproca assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

- a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
- b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità specializzate dei propri funzionari;
- c) lo scambio di esperti in materia doganale.

CAPITOLO V

Comunicazione ed esecuzione delle richieste

Articolo 11

1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. In conformità al presente Accordo, le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nella lingua convenuta dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
 - a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
 - b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
 - c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento;
 - d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte purché in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte adita.
5. Le informazioni e i dati di cui al presente Accordo sono comunicati ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al punto 2 dell'Articolo 20 del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di una Parte a quella dell'altra Parte.

Articolo 12

1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.

Articolo 13

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
 - a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione;
 - b) procurarsi copie di questi documenti, dossier e altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale;
 - c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte adita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte, essi devono essere in grado di fornire la prova della loro funzione e dell'incarico loro assegnato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO VI

Dossier e documenti

Articolo 14

1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova, documenti o copie autenticate di documenti con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. In tal caso e ove possibile, viene fornito tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni.
3. I dossier e i documenti vengono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.
4. I dossier e i documenti originali ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al più presto.

CAPITOLO VII

Esperti e testimoni

Articolo 15

1. Su richiesta di una Parte, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre davanti alle competenti autorità della Parte richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni ed a esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario deve deporre.
2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

CAPITOLO VIII**Uso delle informazioni e dei documenti e protezione dei dati****Articolo 16**

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Le restrizioni previste ai punti 1 e 2 non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni commesse a stupefacenti e sostanze psicotrope.
4. Tuttavia, a causa degli obblighi derivanti alla Repubblica Italiana e alla Repubblica Argentina dalla loro appartenenza rispettiva all'Unione Europea e al Mercosur, le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non ostano a che le informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando richiesti, essere trasmessi alla Commissione Europea e agli Stati membri della suddetta Unione nel caso della Repubblica italiana e al Consiglio del Mercosur e agli Stati membri di detto Mercato nel caso della Repubblica Argentina.
5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte richiedente dispone godono, in applicazione del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte ai documenti e alle informazioni della stessa natura.

Articolo 17

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità al presente Accordo, le Parti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO IX

Eccezioni

Articolo 18

1. Qualora l'Autorità doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi vitali della Parte Contraente adita o potrebbe implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio di quella Parte oppure potrebbe rivelarsi incompatibile con le sue disposizioni legali e amministrative, essa può rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla soggetta a certe condizioni o requisiti.
2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X

Costi

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano a ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennità versate ai testimoni ed esperti, nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

CAPITOLO XI

Attuazione ed ambito territoriale dell'Accordo

Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni doganali fissano disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-argentina composta rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dall'Amministratore Federale delle Entrate Pubbliche o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

Articolo 21

Il presente Accordo è applicabile ai territori delle due Parti così come essi sono definiti dalle disposizioni legislative ed amministrative ivi vigenti.

CAPITOLO XII

Entrata in vigore e denuncia

Articolo 22

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con la quale le Parti si saranno comunicate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 23

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

Articolo 24


Su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si riuniscono al fine di esaminarlo, a meno che esse si notificano reciprocamente per iscritto che quest'esame non sia necessario.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A ROMA il 21 marzo 2007 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.


**Per il Governo della
Repubblica Italiana**

**Mario Andrea Guaiana
Direttore Agenzia Dogana**



**Per il Governo della
Repubblica Argentina**

**Alberto Abad
Administrador Federal de
Ingresos Publicos AFIP**



ALLEGATO**PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI**

1. I dati personali che sono stati oggetto di trattamento dovranno essere:
 - a) ottenuti ed elaborati legalmente;
 - b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
 - c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
 - d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
 - e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati;
2. I dati personali relativi ad informazioni di carattere razziale ed etnico, opinioni politiche, convinzioni religiose o di altre credenze, filosofiche o morali, iscrizione ad organizzazioni sindacali, così come quelli che riguardano la salute o la vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di trattamento, salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano ugualmente ai dati personali relativi a precedenti contravvenzioni o condanne penali.
3. Si dovranno adottare le misure di sicurezza che risultino necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, in modo da evitarne ogni alterazione, perdita, consultazione o trattamento non autorizzato, e tali da consentire di individuare sviamenti di informazioni, intenzionali o meno, sia che questi rischi derivino dall'azione umana sia che derivino dal mezzo tecnico utilizzato
4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:
 - a) di conoscere se i dati personali che la riguardano siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate del responsabile di tale schedario;
 - b) di ottenere ad intervalli non inferiori a sei mesi, salvo che si dimostri un interesse legittimo al riguardo, senza indugio e gratuitamente, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario contenente dati personali che la riguardano e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
 - c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;

- d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
5. Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo nei seguenti casi:
- (1) Qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:
- a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o lottare contro violazioni penali;
 - b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui;
 - c) fatto salvo quanto stabilito ai precedenti punti a) e b), si dovrà concedere l'accesso ai registri in questione qualora l'interessato debba esercitare il proprio diritto di difesa.
- (2) La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. I soggetti che in virtù del presente accordo vengano a conoscenza di dati personali sono obbligati al segreto professionale rispetto a tali dati. Tale obbligo permane anche dopo la fine del loro rapporto con il titolare dell'archivio di dati. Il soggetto obbligato può essere liberato dal dovere di segretezza con provvedimento giudiziario e quando sussistano fondati motivi relativi alla pubblica sicurezza, alla difesa nazionale o alla salute pubblica.
7. Ciascuna Parte si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente allegato.
8. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.